

STATUTO COMUNALE

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di Macerata

Testo adottato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 21-04-2004 e successivamente modificato con delibere del Consiglio comunale n. 89 del 25-9-2007, n. 40 del 31-5-2019, n. 41 del 14-6-2019, n. 49 del 5-7-2019 e n. 52 del 12-7-2019.

INDICE GENERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Documento Primario
- Art. 2 Sede Territorio Stemma
- Art. 3 Albo Pretorio
- Art. 4 Finalità e linee di sviluppo
- Art. 5 Rapporti esterni

TITOLO II - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I - IL CONSIGLIO

- Art. 6 Il Consiglio Comunale
- Art. 7 Poteri di indirizzo politico e di controllo amministrativo
- Art. 8 Doveri e prerogative dei Consiglieri
- Art. 9 Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 10 Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio
- Art. 12 Regolamento sul funzionamento
- Art. 13 La Conferenza dei Capigruppo

CAPO II - LA GIUNTA

- Art. 14 Composizione della Giunta
- Art. 15 Linee programmatiche
- Art. 16 Competenze della Giunta
- Art. 17 Attività propositiva e di impulso
- Art. 18 Funzionamento della Giunta
- Art. 19 Deliberazioni d'urgenza

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 20 Il Sindaco organo comunale
- Art. 21 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 22 Responsabilità del Segretario e dei dirigenti negli atti sindacali

- Art. 23 Deleghe del Sindaco - Vice Sindaco
- Art. 24 Dimissioni del Sindaco
- Art. 25 Mozioni di sfiducia
- Art. 26 Revoca degli Assessori

CAPO IV - DELLE ADUNANZE

- Art. 27 Contrasto di interessi
- Art. 28 Della diserzione
- Art. 29 Sedute in seconda convocazione
- Art. 30 Sostituzione del Segretario
- Art. 31 Disciplina delle adunanze
- Art. 32 Delle votazioni
- Art. 33 Regolamenti

CAPO V - DELLE DELIBERAZIONI

- Art. 34 Pareri obbligatori
- Art. 35 Dei soggetti tenuti all'espressione dei pareri
- Art. 36 Responsabili dei servizi
- Art. 37 Conflitto di interessi nei pareri

TITOLO III - DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 38 Norme di valorizzazione
- Art. 39 Interventi a favore delle persone handicappate
- Art. 40 Consultazioni popolari
- Art. 41 Referendum
- Art. 42 Operatività del referendum

CAPO II - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Art. 43 Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 44 Responsabile del procedimento
- Art. 45 Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento
- Art. 46 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 47 Diritto di istanza e di reclamo
- Art. 48 Diritto di gestione e di proposta

TITOLO IV - GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I - COLLABORAZIONE FRA ENTI

- Art. 49 Collaborazione con i Comuni e la Provincia
- Art. 50 Collaborazione fra Enti Locali
- Art. 51 Forme di collaborazione
- Art. 52 Consorzi
- Art. 53 Obbligo di riferire al Consiglio
- Art. 54 Competenza dei servizi

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- Art. 55 Qualificazioni e caratteristiche
- Art. 56 Linea di gestione

Art. 57 Revisione programmata del modo di gestione in atto

CAPO III - L'ISTITUZIONE

Art. 58 Definizione
Art. 59 Organi
Art. 60 Nomina degli organi
Art. 61 Revoca degli Amministratori
Art. 62 Finanziamenti
Art. 63 Contabilità
Art. 64 Controllo dei revisori
Art. 65 Istituzioni da realizzare

CAPO IV - L'AZIENDA SPECIALE

Art. 66 Definizione
Art. 67 Il Presidente
Art. 68 Consiglio di Amministrazione
Art. 69 Il Direttore
Art. 70 Modalità di cessazione degli Amministratori
Art. 71 Ordinamento e funzionamento
Art. 72 Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 73 Il Segretario
Art. 74 Vice Segretario Vicario

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 75 Principi
Art. 76 Organizzazione degli uffici e della struttura
Art. 77 Incarichi a tempo determinato
Art. 78 Direzione di aree funzionali
Art. 79 Collaborazioni esterne

TITOLO VI - FINANZA COMUNALE E PATRIMONIO

Art. 80 Autonomia finanziaria
Art. 81 Gestione dei beni comunali

TITOLO VII - CONTABILITA' COMUNALE

CAPO I - IMPIANTO FONDAMENTALE

Art. 82 Ordinamento della contabilità comunale
Art. 83 Bilancio e programmazione finanziaria
Art. 84 Conto consuntivo
Art. 85 Impegni di spesa
Art. 86 Controllo economico interno della gestione
Art. 87 Regolamento di contabilità
Art. 88 Servizio di tesoreria
Art. 89 I revisori dei conti

TITOLO VIII - ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 90 Regolamento per la disciplina dell'attività

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 Verifica dello Statuto
Art. 92 Pubblicità dello Statuto
Art. 93 Regolamenti vigenti
Art. 94 Entrata in vigore

INTRODUZIONE

Lo Statuto si riferisce alla condizione o situazione giuridica speciale dell'Ente Comune.

È l'atto che contiene le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Comune in conseguenza di disposizioni normative giuspubblicistiche.

Lo Statuto Comunale è previsto dall'art. 6 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii..

L'autonomia statutaria del Comune, quale potestà originaria di autorganizzazione, costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, costituisce il perno della riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, al fine di consentire la scelta di propri schemi operativi in relazione alle esigenze dell'Ente e della popolazione.

La normativa statutaria è diretta ad attuare la partecipazione del cittadino e degli operatori (amministratori e struttura), è rivolta a realizzare l'Azienda Comunale di cui parte fondamentale sono tutti i cittadini, è necessaria alla funzione economica e sociale del comune moderno.

Lo Statuto riflette le peculiarità di una popolazione e di un territorio fortemente marcati di intense connotazioni storiche, ambientali, socio economiche e culturali.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Documento primario

1 - Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente nell'ambito dei principi e delle norme contenuti nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267 del 18-08-2000 e ss. mm. ed ii..

2 - La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola sia associativa, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.

3 - Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito al Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267 del 18-08-2000 e ss. mm. ed ii..

Art. 2

Sede, territorio, stemma e gonfalone.

1 - Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2 - Il territorio del Comune ha una estensione di Km². 45,57, come nella allegata mappa catastale.

3 - Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

Art. 3

Albo Pretorio

1 - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali.

Art. 4

Finalità e linee di sviluppo

1 - Il Comune è ente esponentiale della collettività che vive nel suo territorio e ne cura gli interessi. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.

2 - Il Comune esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

3 - Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e civiche.

4 - Tutte le finalità operative e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività Comunale e della grande famiglia di Civitanovesi emigrati, per fronteggiare le esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'ente dall'art. 13 della legge fondamentale.

a) Il Comune persegue e promuove la valorizzazione piena ed integrale dei cittadini, in quanto soggetti centrali e fondamentali alla cui realizzazione ed auto affermazione sono finalizzate scelte, risorse e progetti.

b) Di fronte alla nuova e diffusa consapevolezza del destino comune dei popoli, il Comune sostiene la pace e la cooperazione per uno sviluppo più giusto e solidale del mondo. Promuove la cultura della pace affinché il principio della non violenza possa regolare la convivenza e le relazioni tra individui, popoli, nazioni, stati ed ispirare la soluzione delle controversie internazionali.

c) Il Comune sostiene il pieno esercizio dei diritti di democrazia, di libertà e di giustizia e ripudia ogni forma di razzismo, antisemitismo ed intolleranza.

d) Il Comune riconosce il diritto alla sicurezza urbana quale valore fondante della propria collettività.

e) Il Comune garantisce la parità tra uomo e donna, promuove ed adotta azioni positive per le donne al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di pari opportunità.

f) Il Comune sostiene ed agevola le famiglie nell'adempimento dei compiti relativi; persegue e promuove interventi atti a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la crescita e la valorizzazione nel rispetto ed in conformità a quanto enunciato nell'art. 31 della Costituzione Italiana.

g) Il Comune garantisce il diritto di tutti i cittadini e cittadine al lavoro, allo studio, al tempo libero, alla cultura ed alla sicurezza sociale nella piena solidarietà e pari opportunità per ognuno e con priorità alle fasce sociali più deboli.

h) Il Comune riconosce il valore dei giovani ed agisce favorendo la loro consultazione e promuovendo la partecipazione degli stessi alle decisioni che li riguardano anche nelle forme aggregate.

i) Il Comune ispirando la propria azione al principio di sussidiarietà assicura e favorisce la partecipazione dei cittadini e l'associazionismo, particolarmente quello giovanile, delle organizzazioni religiose, sindacali, comunitarie e di volontariato.

l) Il Comune opera per rimuovere cause di emarginazione, di disagio, di isolamento che incidono sulla condizione giovanile nella città.

m) Il Comune riconosce il valore dell'anziano ed agisce per favorire un suo ruolo attivo e primario nella società.

n) Il Comune riconosce i diritti dell'infanzia, promuove e sostiene iniziative, servizi, strutture che ne garantiscono la tutela, il rispetto, la crescita e la dignità soggettiva. Fa propri, inoltre, i principi delle convenzioni adottate dall'ONU e dall'UNICEF pubblicizzandole nelle sedi opportune, a partire dalle scuole.

- o) Il Comune opera per l'integrazione sociale degli immigrati.
- p) Il Comune sostiene ed opera per attuare la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi e dei soggetti in condizioni di disagio psicofisico e per la difesa dei loro diritti.
- q) Il Comune promuove una nuova politica degli orari della città favorendo e facilitando l'uso dei servizi pubblici e privati a tutti i cittadini e cittadine.
- r) Il Comune favorisce l'informazione di carattere locale sia in forma scritta che incentivando radiofonia ed emittenza locale.
- s) Il Comune, per concorrere alla qualificazione ed allo sviluppo della città, considera prioritario il proprio impegno progettuale ed operativo per:
- 1) garantire un assetto del territorio finalizzato alla protezione, salvaguardia e valorizzazione della natura, della salute e delle condizioni di vita delle generazioni attuali e future. A tutto ciò deve essere subordinato ogni intervento relativo ad opere di interesse pubblico, ad insediamenti umani, ad attività produttive, ad assetti urbanistici;
 - 2) difendere il suolo, per governare e tutelare le acque, per prevenire ed eliminare ogni causa di inquinamento;
 - 3) concorrere alla difesa, al risanamento e qualificazione del paesaggio e dell'ambiente urbano;
 - 4) valorizzare pienamente il patrimonio storico ed artistico della Città Alta, quale autentica, grande risorsa per il riequilibrio della città, per la sua migliore qualità della vita, per le sue nuove e qualificate opportunità economiche e turistiche;
 - 5) sostenere e favorire, anche nelle sue forme associate, l'artigianato ed il settore calzaturiero garantendo un sistema efficace di servizi, ricerche, piani, aree attrezzate e diffuse, coordinamento degli interventi e dei soggetti operanti sul territorio;
 - 6) promuovere e garantire piani per la permanenza ed il rafforzamento delle attività e dell'artigianato tradizionale e di servizi nei centri storici;
 - 7) favorire e promuovere in ogni settore la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
 - 8) intervenire per lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistiche garantendo risorse, coordinamento e promozione;
 - 9) sostenere le attività di pesca marittima agevolando le forme associative e di cooperazione;
 - 10) promuovere e favorire l'organizzazione razionale delle attività commerciali e distributive, la loro qualificazione ed imprenditorialità;
 - 11) sostenere lo sviluppo del settore agricolo con interventi coordinati e piani finalizzati ed una nuova produzione biologica e naturale;
 - 12) vigilare affinché si scoraggi su tutto il territorio comunale la sperimentazione, la coltivazione e l'allevamento di organismi viventi, sia vegetali che animali, ottenuti mediante manipolazione genetica;

t) Il Comune partecipa come soggetto primario alla programmazione regionale e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi, piani, progetti generali e settoriali; assicura nella formazione e nell'attuazione dei medesimi la partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali e politiche;

u) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

v) Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la comunità locale, operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici.

Art. 5 Rapporti esterni

1 - Il Comune aderisce all'ANCI, quale Associazione rappresentativa degli Enti e può aderire ad altre Associazioni che siano rappresentative di interessi rilevanti per lo sviluppo del processo costituzionale di crescita delle autonomie locali.

Promuove rapporti di gemellaggio con Comuni ed Enti in relazione ad affinità storiche culturali e socio - economiche.

Il Comune è gemellato con i Comuni di Esine, di General S.Martin, di Sebenico e di Skawina.

Il Comune recepisce la convenzione relativa alla Carta Europea della Autonomie Locali ratificata con L.30.12.89, n.439, sull'assunto, tra l'altro, che le attività locali costituiscono uno dei principi fondamentali di ogni regime democratico.

TITOLO II ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 6 Il Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale, organo di governo, rappresenta l'intera Comunità, determina gli indirizzi generali ed esercita il controllo politico e amministrativo.

2 - Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e, con apposito regolamento, disciplina le modalità del suo funzionamento e della gestione di tutte le risorse che vengono destinate alla sua attività nel quadro dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente statuto.

3- Le norme relative all'elezione del Consiglio Comunale, alla sua composizione e durata in carica, al numero dei Consiglieri ed alla loro posizione giuridica sono stabilite dalla Legge.

Art. 7

Poteri di indirizzo politico e di controllo amministrativo

1 - Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi secondo i principi affermati dalla statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando le decisioni fondamentali che ne guidano l'attività:

- a) con gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo statuto, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del Testo Unico;
- c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale, del documento unico di programmazione e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
- h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
- m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
- n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e propositivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

2 - Il Presidente del Consiglio sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti per materia - stabilendo il termine entro il quale ciascuna Commissione deve pronunciarsi - gli argomenti sui quali il Consiglio comunale dovrà esprimere i propri indirizzi ed orientamenti.

3 - Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti, attraverso:

- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi;
di avanzamento delle previsioni comprese nel programma - elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- e) la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.

4 - L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale che si avvale delle Commissioni consiliari, ciascuna nell'ambito delle

proprie competenze, delle Commissioni di controllo e garanzia e, quando necessario, delle Commissioni d'indagine.

5 - I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del Testo Unico informando il Presidente di quanto viene da loro accertato e valutando con lo stesso se sussistano le condizioni per riferire all'assemblea - o meno - dell'esito della loro attività.

6 - Il Consiglio si avvale inoltre per il suo controllo sull'attività del Comune delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico -finanziaria.

Art. 8

Doveri e prerogative dei Consiglieri

1 - I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono direttamente responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 - I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dai regolamenti. Il Consigliere ha diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e dei documenti in essi richiamati e di ottenere gratuitamente le copie degli atti che ritiene opportuni per lo svolgimento del proprio mandato. Ha facoltà di verificare direttamente l'andamento dei lavori di opere pubbliche e di avere tutte le informazioni per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

3 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, 2^a comma, della legge fondamentale e di presentare interrogazioni, mozioni ed emendamenti, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio. La risposta alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo da presentarsi sempre e solo per iscritto è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio nei termini previsti dall'apposito regolamento.

Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.

La proposta, redatta dal Consigliere, corredata dei pareri di cui all'art. 49 e dell'eventuale attestazione di cui all'art.147 bis della legge fondamentale è trasmessa al Presidente del Consiglio che la sottopone al Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal regolamento.

4 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi in numero non superiore a quello delle liste partecipanti alla competizione elettorale che abbiano ottenuto almeno un seggio, composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista. I gruppi designano per iscritto al Sindaco il nominativo del capogruppo. Fino alla designazione è capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di preferenze. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del presente comma è consentita la costituzione di un gruppo "misto" composto dai Consiglieri staccatisi dai gruppi originari. Il gruppo misto elegge il proprio capogruppo solo se costituito da almeno tre Consiglieri.

5 - I gruppi consiliari per l'esercizio delle proprie funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture, hanno a disposizione idonei spazi e supporti tecnico - amministrativi.

6 - I Consiglieri e quanti hanno preso parte alla consultazione elettorale - anche se non eletti - sono tenuti all'osservanza delle norme sull'obbligo della dichiarazione preventiva e di rendiconto riguardanti le spese elettorali. Ciascun candidato nelle elezioni amministrative per la carica di sindaco, di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante a dette elezioni deve presentare al momento del deposito della candidatura o della lista al Segretario Comunale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il tipo e l'ammontare delle spese elettorali che si intende sostenere; la dichiarazione può essere aggiornata ogni 10 giorni. Analoga dichiarazione relativa al rendiconto delle spese deve essere fatta entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale.

Tali documenti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per una durata di 15 giorni. Chiunque può chiedere la visione gratuita dei documenti pubblicati.

7 - È dovere dei Consiglieri comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri. A tal fine è istituito l'Albo delle presenze dei Consiglieri comunali, che sarà pubblico ed aperto alla conoscenza dei cittadini secondo le modalità del Regolamento.

8 - I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di qualsiasi Consigliere e di qualsiasi elettore.

9 - La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno 10 giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno. Il Consigliere può far pervenire giustificazioni scritte o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.

Art. 9

Presidenza del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento di questi, da uno dei due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano, come definito dall'art. 40, 2^a comma, della Legge fondamentale.

2 - Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale provvede in seduta pubblica e, a voto palese, alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato, disponendo le eventuali surroghe.

3 - Dopo la convalida degli eletti il Consiglio procede alla elezione nel proprio seno di un Presidente e di due Vice Presidenti, di cui uno espressione delle minoranze consiliari, con votazioni separate, a scrutinio segreto.

4 - Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Se dopo uno scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5 - I Vice Presidenti vengono eletti con le stesse modalità di cui al comma 4.

6 - Nel caso di esito negativo delle votazioni di cui ai commi precedenti si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati: risulta eletto

colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità. Il ballottaggio per l'elezione del Presidente si svolge fra i due candidati più votati nella seconda votazione.

7 - Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica quanto il Consiglio Comunale e possono essere revocati su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un quinto degli eletti, con le stesse maggioranze previste per la elezione e le stesse modalità di voto.

8 - Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale dell'ente;
- b) convoca il Consiglio fissando la data e l'ordine del giorno sentita la Conferenza dei Capigruppo;
- c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 della legge fondamentale;
- e) riceve gli emendamenti alle proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale;
- f) ha poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- g) presiede l'assemblea consiliare e disciplina la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno nell'ordine in cui vi sono esposti salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso;
- h) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- i) firma insieme al Segretario Comunale i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- l) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- m) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- n) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- o) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

9 - Chi sostituisce il Presidente del Consiglio esercita tutte le funzioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Prima seduta del Consiglio Comunale

1 - La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2 - È presieduta dal Consigliere Anziano per la convalida degli eletti e per l'elezione del Presidente e due Vice Presidenti dell'Assemblea. Prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta. Successivamente il Consiglio procede all'elezione, tra i propri componenti, della Commissione elettorale Comunale.

3 - Qualora il Consigliere anziano sia assente o si rifiuti di presiedere l'assemblea la presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

4 - Le sedute del consiglio comunale si distinguono in:

ordinarie e d'urgenza;

1° convocazione e 2° convocazione.

Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione nonché il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso

debba esservi in 2° convocazione la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge dall'ente senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 11 Funzionamento del Consiglio

1 - Il Consiglio esercita le proprie funzioni con il supporto di Commissioni, di carattere permanente o per scopi specifici, costituite nel proprio seno con le modalita` previste nel regolamento garantendo nelle stesse proporzionalita` fra maggioranza e minoranza. Secondo quanto stabilito dall'art. 44, 1° c. della legge fondamentale, alla minoranza è attribuita la presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

2 - La natura, il loro numero, la composizione, le competenze e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.

3 - Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di avvalersi della collaborazione di esperti. Le Commissioni possono consultare ed ascoltare i rappresentanti di enti ed associazioni il cui contributo sia ritenuto utile. Possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori.

4 - Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio delle proposte degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso e di snellire e alleggerire i lavori dell'Assemblea.

I lavori delle Commissioni si chiudono con una relazione che esprime un giudizio sulla proposta di deliberazione. Il giudizio può essere espresso anche in forma sintetica sotto forma di parere.

5 - Fatta eccezione per le deliberazioni relative allo Statuto Comunale e quelle delle aziende speciali, ai bilanci annuali e pluriennali, al conto consuntivo, ai piani territoriali e urbanistici all'esame del referto per gravi irregolarità del Collegio dei Revisori dei Conti, agli indirizzi generali di governo, all'esame della relazione della Giunta, ai documenti programmatici e agli ordini del giorno, le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole della Commissione con il voto di tutti i componenti assegnati vengono sottoposte alla votazione del Consiglio senza la discussione generale fatta salva la dichiarazione di voto, sempre che nessuno dei capigruppo consiliari, richieda che venga seguita la procedura ordinaria.

6 - Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

La Commissione è composta da cinque Consiglieri di cui tre di maggioranza e due di minoranza.

La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio procede alla nomina, a maggioranza dei membri, del suo Presidente. La Commissione è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al Consiglio.

Art. 12

Regolamento sul funzionamento

1 - A seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e successivamente all'approvazione del presente Statuto dovrà essere modificato il regolamento in vigore sul funzionamento del Consiglio per adeguarlo alla legge fondamentale.

2 - Sino al giorno in cui diviene esecutiva la delibera consiliare di approvazione di modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio mantengono vigore le norme contenute nel vigente regolamento ad eccezione di quelle incompatibili con la legge fondamentale e con le disposizioni previste nel presente statuto.

Art. 13

La Conferenza dei Capigruppo

1 - La Conferenza dei Capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio per la definizione del calendario dei lavori, del contenuto dell'ordine del giorno, per la risoluzione di incidenti procedurali durante i lavori del Consiglio stesso e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.

2 - A richiesta del Sindaco la Conferenza dei Capigruppo può essere chiamata ad esprimere il proprio parere e ad approvare proposte, risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno su problemi di particolare importanza.

3 - Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte, oltre al Presidente del Consiglio, il Sindaco e tutti i capigruppo . Alle sue riunioni sono di norma invitati gli assessori.

4 - La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio assistito dal Segretario Generale o dal vice Segretario o dal responsabile degli affari istituzionali.

5 - La Conferenza dei Capigruppo si avvale della collaborazione del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e del Responsabile degli affari istituzionali.

6 - La Conferenza dei Capigruppo provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, di proroga e decadenza degli organi amministrativi di nomina consiliare e alla tenuta del registro delle presenze dei Consiglieri al Consiglio e alle Commissioni Consiliari.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 14

Composizione della Giunta

1 - La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero sette (7) assessori tra cui il Vice Sindaco.

2 - Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale cercando di favorire la presenza di ambo i sessi e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3 - Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità.

4 - La Giunta nella prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità.

5 - I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, ascendenti, discendenti, parenti o affini del Sindaco.

6 - Come previsto dall'art. 64 della legge fondamentale l'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

7 - Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza. Hanno diritto allo stesso modo dei Consiglieri di accedere alle informazioni. Non possono presentare interrogazioni e mozioni.

8 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

9 - Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono revocabili fino a quando non viene nominato un nuovo Assessore. La nuova nomina deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della lettera di dimissioni.

Art. 15 **Linee programmatiche**

1 - Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio Comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2 - Il documento contenente le linee programmatiche è depositato almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio presso l'ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri. Ciascun Consigliere nei successivi 5 giorni può proporre integrazioni e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti. Il documento è approvato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3 - In caso di modifiche o adeguamento delle linee programmatiche nel corso del mandato, le stesse sono presentate al Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Si seguono le procedure di cui al precedente comma 2^.

4 - Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

5 - Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 16
Competenze della Giunta

1 - La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, operando attraverso deliberazioni collegiali.

2 - Compie tutti gli atti rientranti ai sensi della legge fondamentale nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

3 - Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco riferisce annualmente sull'attività svolta.

Art. 17
Attività propositive e di impulso

1 - L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante la sottoposizione al Consiglio di proposte di deliberazioni nelle materie di competenza dello stesso.

2 - L'attività di impulso consiste nella tempestiva formulazione di proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere con atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel 2^o comma dell'art. 39 della legge fondamentale.

Art. 18
Funzionamento della Giunta

1 - La Giunta è convocata, con avvisi scritti, dal Sindaco che la presiede. Tuttavia le riunioni possono essere preventivamente programmate. In tal caso non sono necessari gli avvisi di convocazione.

2 - Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente.

L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario Generale o funzionario da lui delegato e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate nel locale predisposto con l'attestazione del Segretario Generale di compiuta Istruttoria.

3 - Il Sindaco è tenuto a convocare la Giunta in un termine non superiore a tre giorni quando lo richiedano almeno tre Assessori, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4 - La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Presidente.

5 - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

6 - Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico - amministrativa alle riunioni di Giunta.

7 - Le sedute non sono pubbliche.

8 - I Dirigenti devono, su richiesta del Sindaco, degli Assessori o del Segretario Generale, assistere alle sedute di Giunta o possono, altresì, su propria specifica richiesta essere ammessi alle stesse sedute al fine di fornire elementi valutativi.

9 - Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario Generale che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 19 Deliberazioni d'urgenza

1 - La Giunta in caso d'urgenza adotta le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 4[^], della Legge fondamentale.

CAPO III

DEL SINDACO

Art. 20 Il Sindaco Organo Comunale

1 - Il Sindaco è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al Consiglio Comunale. L'elezione, la durata in carica e i requisiti per la nomina sono regolati dalla legge.

2 - Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

3 - Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.

4 - Nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori.

5 - Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.

6 - Nomina, designa e revoca sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

7 - Nomina i membri delle Commissioni Comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è stabilita diversamente dalla Legge.

8 - Adotta le ordinanze, di propria competenza, per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

9 - Stipula gli accordi di programma.

10 - Coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

11 - Rappresenta in giudizio il Comune.

12 - Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della legge fondamentale da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.

13 - Dispone, sentito il Segretario Generale ove nominato, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni.

14 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.

15 - Impartisce al Segretario Generale le direttive in ordine agli indirizzi funzionali ed amministrativi del Comune.

16 - Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.

17 - Vigila sul servizio di polizia municipale.

18 - Esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in particolare:

a) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti;

b) in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono le competenti autorità statali o regionali ai sensi dell'art. 50, commi 5[^] e 6[^] della legge fondamentale.

Art. 21

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1 - Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel 1[^] comma dell'art. 54 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2 - Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei

relativi ordini può chiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica.

3- In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, disporre modifiche alla circolazione stradale, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, agli orari di apertura al pubblico degli uffici, adottando i provvedimenti di cui al comma 2^.

4 - Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

5 - Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 22

Responsabilità del Segretario e dei dirigenti negli atti sindacali

1 - Gli atti del Sindaco non aventi natura squisitamente politica, le ordinanze di qualsiasi tipo, sono controfirmati nell'originale da depositare agli atti del Comune, dal Segretario o dal Dirigente per l'assunzione della responsabilità in ordine alla legittimità dell'atto.

2 - Il Segretario controfirma gli atti generali e l'emanazione dei regolamenti.

Art. 23

Deleghe del Sindaco - Vice Sindaco

1 - Il Sindaco fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti di cui al 2^ e 3^ comma dell'art. 54 della legge fondamentale può assegnare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni con delega alla firma degli atti.

2 - L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi di norma ai gruppi di materie gestite dall'ufficio dirigenziale o dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai dirigenti o al responsabile.

3 - L'atto di delega e della sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio Comunale ed al Prefetto.

4 - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 235/2012.

5 - Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

6 - Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 24
Dimissioni del Sindaco

1 - Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio, che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo. Le dimissioni possono, altresì, essere annunciate direttamente in Consiglio Comunale.

2 - Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui all'art. 53 della legge fondamentale.

Art. 25
Mozione di sfiducia

1 - La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è consegnata al Presidente del Consiglio.

2 - Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3 - La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

4 - Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

5 - Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 26
Revoca degli Assessori

1 - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2 - Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

CAPO IV
DELLE ADUNANZE

Art. 27
Contrasto di interessi

1 - Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto

nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.

2 - L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3 - I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 28 Della diserzione

Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsa 1 ora da quella fissata, non può aver luogo per mancanza di numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il Segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art. 29 Seduta di seconda convocazione

1 - La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede ad una seduta deserta o dichiarata sciolta per mancanza di numero legale.

2 - Nella seduta di seconda convocazione possono essere discussi argomenti non inseriti nella precedente seduta dichiarata deserta o sciolta. Per questi argomenti la seduta sarà di prima convocazione.

3 - Gli argomenti non deliberati in seconda convocazione diventano tutti oggetto di successiva seduta in prima convocazione.

Art. 30 Sostituzione del Segretario

1 - Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

2 - Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

3 - Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

Art. 31 Disciplina delle adunanze

1 - Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2 - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendolo risultare a verbale.

3 - Può nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 32
Delle votazioni

1 - I membri degli organi collegiali votano normalmente per alzata di mano o con il sistema elettronico, se in dotazione e funzionante, o per alzata e seduta. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2 - Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

3 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

4 - Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

5 - Le uniche votazioni segrete sono quelle previste espressamente dalla legge.

Art. 33
Regolamenti

1 - Nel rispetto della legge e del presente statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 7 della legge fondamentale.

2 - I regolamenti adottati dal Consiglio sono votati nel loro complesso, previa votazione dei singoli articoli ai quali siano stati introdotti emendamenti o sui quali, dalla discussione, risulti che non c'è consenso di tutti Consiglieri.

3 - I regolamenti entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione.

4 - Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnandone copia al prezzo di puro costo.

CAPO V

DELLE DELIBERAZIONI

Art. 34
Pareri obbligatori

1 - Ogni atto deliberativo del consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 della legge fondamentale.

2 - Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3 - È richiesto soltanto il parere del Segretario per gli atti relativi a:

- la convalida degli eletti;
- la presa d'atto della nomina del Vice Sindaco e degli Assessori e della loro revoca;
- gli indirizzi generali di governo;
- le dimissioni del Sindaco;
- gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio, nelle aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;
- la nomina della Commissione di inchiesta;
- la mozione di sfiducia;
- gli atti di natura squisitamente politica sempre che non comportino, anche indirettamente, l'assunzione di impegni finanziari o altri oneri.

Art. 35

Soggetti tenuti all'espressione dei pareri

1 - Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze è compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

2 - Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:

- a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre - impegno" nei registri contabili;
- b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;
- c) di conformità alle norme fiscali;
- d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

3 - Lo stesso responsabile del servizio ragioneria appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati.

Art. 36

Responsabili dei servizi

1 - Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è individuato nel soggetto che, in posizione formale o informale, ha la direzione effettiva del servizio interessato.

2 - Nel caso di assenza o impedimento del dirigente del servizio provvede il soggetto che normalmente lo sostituisce.

Art. 37

Conflitto di interessi nei pareri

1 - Il Segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2 - Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.

3 - Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio e, per il Segretario, dal Vicesegretario.

4 - Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge fondamentale ed il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.

TITOLO III

DECENTRAMENTO COMUNALE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 38

Norme di valorizzazione

1- I diritti connessi agli istituti di partecipazione vengono esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune, nei limiti e nei modi stabiliti dai regolamenti.

2- Il Comune ispirando la propria azione al principio di sussidiarietà assicura e favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati e delle altre forme di organizzazione sociale operanti nel territorio. Promuove, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro sviluppo con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro o interessi corporativi o utilitaristici personali, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, di solidarietà, sportive e del tempo libero.

I rapporti tra tali forme associative e il Comune sono disciplinati dal Regolamento del decentramento e della partecipazione.

3- Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate il Comune, con le modalità specificate nel Regolamento sulla partecipazione, costituisce ed aggiorna l'Albo delle libere forme associative.

4 - Il Comune promuove organismi di partecipazione all'attività dell'Amministrazione su base di quartiere denominati "Comitati di Quartiere". Funzione fondamentale dei Comitati di quartiere è quella di promuovere e sostenere la partecipazione di base all'amministrazione locale. Essi svolgono attività consultiva, propositiva e di collaborazione nei confronti dell'Amministrazione. La composizione, il funzionamento e le competenze sono Disciplinate da Regolamento.

5 - Il Consiglio Comunale può istituire Consulte a livello comunale per singoli settori o materie di particolare rilievo per l'attività Amministrativa. I componenti delle Consulte sono scelti fra i rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi di settore e fra cittadini in possesso di particolare qualificazione ed esperienza nel settore. Sono membri di diritto i componenti delle Commissioni Consiliari competenti.

6 - Il Consiglio Comunale istituisce:

- a) la consulta dei Giovani con funzioni consultive in ordine alla definizione degli obiettivi e dei programmi relativi alle politiche giovanili.
- b) la consulta per i nuclei familiari con funzioni consultive in ordine alla definizione degli obiettivi e dei programmi relativi alle politiche familiari.

7 - Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sulle materie del settore di competenza che devono essere esaminati dai competenti organi comunali.

8 - La composizione e il funzionamento sono disciplinati dalla delibera di istituzione.

9 - Il bilancio comunale prevede in un apposito capitolo gli oneri per far fronte alle spese di funzionamento degli organismi previsti nel presente articolo.

Art. 39

Interventi a favore delle persone handicappate

1 - Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40, primo comma legge 5 febbraio 1992, n. 104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

2 - La presidenza può essere delegata all'Assessore o al Dirigente del Settore.

3 - Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

Art. 40

Consultazioni popolari

1 - Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale, delle organizzazioni, dei comitati di quartiere, delle associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni della cooperazione, degli imprenditori e di qualsiasi altra formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, su materie di esclusiva competenza locale.

2 - La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali, dei piani del traffico e loro varianti fondamentali, di proposta di bilancio, di riorganizzazione dei servizi e del piano degli orari.

3 - La consultazione deve essere adeguatamente pubblicizzata ed anche i risultati della consultazione devono essere resi noti con idonee forme di pubblicità.

4 - Il regolamento del decentramento e della partecipazione disciplinerà l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 41

Referendum

1 - L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo, propositivo e abrogativo per l'intera popolazione degli elettori del consiglio comunale, su questioni interessanti la generalità della locale collettività.

2 - L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza locale; le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

a) norme statutarie

- b) tributi comunali
- c) tariffe dei servizi pubblici
- d) le decisioni assunte dal consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione
- e) bilancio comunale
- f) assunzione mutui
- g) espropriazioni e occupazioni d'urgenza
- h) questioni riguardanti minoranze etniche, opinioni religiose e filosofiche e le loro strutture, portatori di disagio sociale, handicap e loro strutture.

3 - Il referendum è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare, assunta a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati e nel calcolo dei voti validi è da computare quello espresso dal Sindaco.

E' promosso anche dalla richiesta di un numero di cittadini elettori non inferiore a 3000. Il giudizio di ammissibilità sulla proposta di cittadini elettori è espresso da un'apposita commissione, prevista dal regolamento.

4 - I referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale, non in coincidenza con altre operazioni di voto.

5 - I periodi di sospensione del referendum sono disciplinati nell'apposito regolamento.

6 - La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del consiglio comunale in numero pari ad almeno la metà più uno del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7 - Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenersi positivamente accolto quando su di esso è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi escludendo dal computo le schede bianche.

8 - Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 42 **Operatività del referendum**

1 - Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al consiglio e alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2 - Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3 - Nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

1 - In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazione giuridiche soggettive in modo diretto ed indiretto, con l'esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli 5, ultimo comma, 7,8,9,10 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.

3 - Il Segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi precedenti, riferendo al Sindaco.

Art. 44

Responsabile del procedimento

1 - I responsabili dei procedimenti e relativi sostituti sono individuati con disposizione dei Responsabili dei Settori.

2 - I responsabili del procedimento possono designare, sulla base delle competenze funzionali del profilo professionale di appartenenza, dipendenti di strutture sottordinate quali responsabili dell'istruttoria di singole fasi del procedimento, indicandone anche i sostituti in caso di assenza o impedimento.

Art. 45

Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento

1 - Gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono stipulati dal dirigente di settore previa determinazione o deliberazione del consiglio o della giunta a seconda della competenza.

Art. 46

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1 - I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati secondo le norme del regolamento di accesso le quali dovranno comunque riguardare:

a) la disciplina per l'individuazione da parte dei Dirigenti del responsabile di ciascun tipo di procedimento.

b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione di termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure.

c) l'esercizio della facoltà dei cittadini e delle loro associazioni di acquisire le informazioni di cui dispone l'amm.ne specie in materia ambientale e di tutela del suolo.

d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del comune, tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative.

e) la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente, consistenti in ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni formata dall'Amm.ne comunale o comunque dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.

f) la disciplina del rilascio delle copie al puro prezzo di costo, salvo le norme di legge in materia fiscale e di diritti per il rilascio di copie.

g) l'indicazione delle materie in cui il Sindaco è facoltizzato con proprio decreto motivato, su proposta del Segretario, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amm.ne se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa.

h) l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.

Art. 47

Diritto di istanza e di reclamo

1 - I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2 - Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario o il Dirigente a cui sia stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

3 - L'Ufficio Relazione con i cittadini, cura la tenuta del Registro dei reclami, sollecita l'evasione, riferisce sulle inadempienze.

Art. 48

Diritto di petizione e proposta

1 - Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento della partecipazione, al Consiglio Comunale e alla Giunta, per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la redazione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

TITOLO IV

GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I

COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art. 49

Collaborazione con i Comuni e la Provincia

1 - Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, si conforma, ai sensi della norma contenuta al 6[^] comma dell'art. 20 della Legge fondamentale, ai piani territoriali di coordinamento della provincia e tiene conto del suo programma pluriennale dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o, comunque di esecuzione di opere pubbliche.

2 - Il consiglio comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2[^] comma dell'art. 19 della legge fondamentale, le proposte da avanzare alla provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione ed indica alla provincia le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate, opportunamente motivando.

Art. 50

Collaborazione fra enti locali

1 - Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, con la Provincia, quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali, economiche e socio - sanitarie si prestano a gestione unitaria e/o integrata con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

Art. 51

Forme di collaborazione

1 - Sono utilizzate, a seconda delle necessità e convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 30 e 31 della legge fondamentale con l'osservanza per le convenzioni, anche delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 2[^] della legge 7 agosto 1990 n. 241, come indicato dall'art. 15 di questa stessa legge.

Art. 52

Consorzi

1 - Viene confermata l'opportunità di perseguire la forma consortile per i servizi già affidati ai consorzi in essere.

2 - In sede di revisione di questi consorzi, si procederà alla riassunzione in gestione diretta dei servizi sopra indicati qualora le circostanze di fatto o la mancanza di accordo con gli altri enti locali impedisca la trasformazione dell'attuale forma consortile in quella regolata dall'art. 31 della legge fondamentale.

3 - Nella convenzione prevista dal 2[^] comma dell'art. 31 della legge fondamentale un'apposita clausola disciplinerà i rapporti fra gli enti in caso di scioglimento del consorzio che può avvenire per decisione della maggioranza degli enti partecipanti, nonché in caso di recesso singolo anche in considerazione della negatività dei risultati dell'attività gestionale del consorzio stesso.

Art. 53
Obbligo di riferire al Consiglio

1 - Il rappresentante del comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisce annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2 - La relazione annuale è presentata al sindaco per la successiva discussione in consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Art. 54
Conferenza dei servizi

1 - La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e procedure di cui all'art. 34 della legge fondamentale, costituiscono un modo ordinario per il comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2 - Compete al sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte amministrazioni interessate, sia stata l'opera considerata in atti fondamentali del consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della giunta.

3 - L'accordo non può essere sottoscritto dal sindaco se non previa deliberazione della giunta municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al consiglio comunale affinché autorizzi il sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il sindaco potrà procedere di sua iniziativa salva la ratifica di cui al 5^a comma dell'art. 34 della legge fondamentale.

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 55
Qualificazioni e caratteristiche

1 - I servizi pubblici locali di rilevanza economica vengono gestiti secondo le disposizioni di cui all'art. 113 della legge fondamentale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni legislative previste per i singoli settori in attuazione delle normative comunitarie.

2 - I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti, ai sensi dell'art. 113 bis della legge fondamentale, mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

3 - E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.

4 - L'Ente locale può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturale e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

5 - I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 56 **Linea di gestione**

1 - Nell'ambito delle alternative di gestione elencate negli art. 113 e 113 bis della legge fondamentale, il Comune promuove la collaborazione dei privati quando questa consenta di perseguire realizzazioni e gestione di servizi le cui dimensioni economiche e/o le particolari tecniche non consiglino la gestione in economia o a mezzo istituzione o azienda.

Art. 57 **Revisione programmata del modo di gestione in atto**

1 - Almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti in atto per l'affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi, si procede ad una riconsiderazione della forma di gestione in relazione alle indicazioni contenute nell'articolo precedente verificando prioritariamente la possibilità di privilegiare il ricorso a società per azioni con capitale pubblico locale maggioritario.

2 - Nel caso in cui vi sia la convenienza e l'opportunità di avvalersi del modulo societario previsti dall'art. 113 e 113 bis della legge fondamentale, l'atto costitutivo della società deve essere redatto in modo da prevedere nel fine sociale tutti o gran parte dei servizi gestiti nel momento a mezzo di privati, così da perseguire, nel tempo, la riunificazione, in una o più società, della gestione dei servizi affidati a terzi man mano che scadono le singole convenzioni.

CAPO III

L'ISTITUZIONE

Art. 58

Definizione

1 - L'istituzione costituisce un organo strumentale del comune diretto all'esercizio di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale e contabile nell'ambito delle norme di cui all'art. 114 della legge fondamentale e di questo statuto.

2 - Le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, l'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili, di personale e quant'altro necessario per disciplinare il funzionamento dell'organo, sono determinate dall'apposito regolamento che deve garantire l'autonomia gestionale dell'istituzione, l'esercizio sulla stessa della vigilanza dell'ente, la verifica dei risultati di gestione e l'osservanza dell'obbligo del pareggio tra i costi, i ricavi e i trasferimenti.

3 - Gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelli meramente esecutivi, sono inviati alla giunta municipale entro cinque giorni dalla adozione.

4 - La giunta qualora rinvenga irregolarità per violazione di legge di norme statutarie o degli atti fondamentali e degli indirizzi del consiglio comunale, li rinvia per l'adeguamento. In mancanza l'atto è annullato con deliberazione della Giunta. Il regolamento fissa i termini perentori.

Art. 59

Organi

1 - Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è costituito da cinque membri di cui almeno tre scelti fra i componenti delle categorie a cui è rivolto il servizio sociale gestito, sempre che abbiano requisiti per la nomina a Consiglieri comunali. Entrambi i sessi devono essere rappresentati.

2 - Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di Consigliere o assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 60

Nomina degli Organi

1 - Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché alla designazione del Direttore che deve essere individuato tra i dipendenti di qualifica adeguata, in relazione all'importanza e alle dimensioni del servizio o dei servizi affidati all'istituzione.

2 - Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, nella sua prima seduta.

Art. 61

Revoca degli Amministratori

1 - Alla revoca del presidente e dei membri provvede il Sindaco su proposta dell'Assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

2 - Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 62
Finanziamenti

1 - Il consiglio prima di esaminare il bilancio preventivo del comune definisce su proposta del consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale dell'istituzione, determinando l'entità dei trasferimenti.

2 - Il bilancio dell'istituzione è allegato al bilancio comunale.

Art. 63
Contabilità

1 - L'istituzione, seguendo le direttive della ragioneria centrale, pone in essere una propria contabilità economica - finanziaria che viene gestita da uffici periferici della ragioneria centrale stessa.

2 - I risultati della gestione sono esposti nel rendiconto annuale che diviene parte integrante del rendiconto generale del comune.

Art. 64
Controllo dei revisori

1 - I revisori dei conti del comune hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione autonoma, riservando apposito capitolo, nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo del Comune, alla attività della istituzione esprimendo nei confronti di essa eventuali rilievi e proposte tendenti a migliorare la produttività e l'efficienza della stessa.

Art. 65
Istituzioni da realizzare

1 - Il consiglio comunale determina i servizi sociali da esercitare a mezzo di istituzioni, con emanazione degli appositi regolamenti, nell'osservanza delle norme contenute nell'art. 114 della legge fondamentale e di quelle statuarie.

CAPO IV
L'AZIENDA SPECIALE

Art. 66
Definizione

1 - L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme contenute nell'art. 114 della legge fondamentale, negli articoli seguenti e nel proprio statuto.

Art. 67
Il Presidente

1 - Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sul funzionamento dell'azienda e sull'azione del direttore.

Art. 68
Consiglio di Amministrazione

1 - Nello statuto dell'azienda sono fissati, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio affidato, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque compreso il presidente e il numero degli eventuali membri supplenti.

2 - Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

3 - Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda ed i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Art. 69

Il Direttore

1 - Il direttore ha la responsabilità dell'intera attività gestionale e della sua efficienza nel raggiungimento dei fini aziendali in osservanza degli indirizzi dati dal consiglio comunale e delle decisioni del consiglio di amministrazione.

2 - Rappresenta l'azienda in giudizio, attrice o convenuta, quando si tratta di questioni connesse all'ordinaria gestione dell'azienda.

3 - È nominato per concorso pubblico, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica tre anni ed è confermabile.

Art. 70
Modalità di cessazione degli amministratori

1 - Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

2 - Le dimissioni del presidente dell'Azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Art. 71

Ordinamento e funzionamento

1 - Nell'ambito della legge fondamentale e delle norme contenute in questo statuto l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto aziendale e dai regolamenti organizzativi aziendali.

Art. 72

Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

1 - Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Comunale i seguenti atti fondamentali:

- 1) il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti fra l'Ente Locale e l'Azienda Speciale;
- 2) i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;
- 3) il conto consuntivo;
- 4) il bilancio di esercizio.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

CAPO I

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 73

Il Segretario Comunale

1 - Il Segretario è dipendente del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività al fine di perseguire coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli Organi di Governo, nella gestione dei servizi e nell'attività comunale.

2 - Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

3 - Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, temperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei dirigenti con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.

4 - Il Segretario è responsabile:

- del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e siano effettivamente perseguiti fini indicati;

- di adeguata vigilanza sugli uffici e servizi competenti alla formazione degli atti e sulle procedure attuative delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti sindacali;

5 - Prende parte alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

6 - Esprime parere di legittimità su tutti gli atti di Giunta e Consiglio in caso di formale richiesta da parte del Sindaco.

7 - Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

8 - Firma gli atti esterni, quando essi coinvolgono la competenza di più settori.

9 - Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

10 - Presiede di norma le commissioni di concorso per dirigenti.

11 - Il Segretario può conferire, di volta in volta delega di funzioni ai dirigenti dell'ente su specifici adempimenti che la legge non riserva all'Ufficio del Segretario.

12 - Il Segretario, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente, che in ogni modo, con apposita norma regolamentare, assicura una adeguata unità organizzativa di supporto e di assistenza all'ufficio.

ART. 74

Vice Segretario Vicario

1 - Il Comune ha un vicesegretario che svolge in modo immediato le funzioni vicarie del segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva il segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

2 - Il Vice Segretario, se richiesto dal Sindaco o dal Segretario generale, prende parte quale collaboratore del segretario alle sedute della Giunta senza facoltà di intervento se non in posizione vicaria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 75

Principi

1 - Il Comune basa l'organizzazione degli uffici su criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, al fine di assicurare un'attività amministrativa coerente ai principi di imparzialità e di buon andamento.

2 - L'organizzazione del personale deve essere finalizzata all'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi del comune nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo politico amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo mentre ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa.

Art. 76
Organizzazione degli uffici e della struttura

1 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi è stabilita con apposito regolamento ispirato, fra l'altro ai seguenti principi:

- a) articolazione flessibile dell'organizzazione degli uffici e dei servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo;
- b) revisione periodica del fabbisogno del personale dei singoli uffici e servizi;
- c) valutazione periodica dei risultati raggiunti;
- d) predeterminazione dei criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

2 - Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente e stabilisce le modalità delle attività di coordinamento del segretario comunale. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3 - I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione secondo i principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza.

4 - Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge, il regolamento disciplina l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

5 - I dirigenti sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono, possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

6 - Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del regolamento sulla organizzazione amministrativa.

7 - I dirigenti rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici o servizi posti sotto la propria direzione.

8 - Spettano ai dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i

quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

9 - I dirigenti per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizzano e utilizzano le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati con specifico provvedimento.

10 - I dirigenti preposti agli uffici ed ai servizi perseguono gli obiettivi determinati dagli organi del Comune in modo coordinato, in autonomia di gestione comportante responsabilità di risultati, di legittimità operativa e procedurale, nonché di efficiente combinazione dei fattori produttivi, costituiti dalle risorse assegnate.

11 - L'opera dei dirigenti è verificata periodicamente secondo i principi e le modalità stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, dalla legge fondamentale e dal regolamento di organizzazione. Nella valutazione si dovranno comunque considerare in relazione all'operato dei dirigenti la correlazione tra gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

Art. 77

Incarichi a tempo determinato

1 - Il Sindaco, sentita la Giunta, può conferire incarichi per la copertura di posti di responsabili dei settori, dei servizi o uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con adeguata motivazione, di diritto privato.

2 - Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore al mandato elettivo del sindaco.

3 - L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata.

4 - Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le norme di legge vigenti in materia.

5 - Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

6 - Quale sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

7 - L'incarico può essere interrotto con provvedimento motivato, sentita la Giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art. 78

Direzione di aree funzionali

1 - Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche, il Sindaco sentita la Giunta può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di aree funzionali.

2- Per area funzionale si intende l'insieme coordinato di più settori operativi.

3 - L'incarico ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco.

4 - Il provvedimento di nomina determina gli elementi per la valutazione dei risultati ottenuti dall'incarico in relazione al conseguimento degli obiettivi ed alla attuazione dei programmi nonché il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai settori operativi componenti l'area funzionale.

5 - Con le stesse modalità e valutazioni il Sindaco sentita la Giunta può revocare l'incarico prima della scadenza del termine quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

6 - Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo fino alla conclusione, interruzione o revoca dell'incarico.

7 - I provvedimenti adottati in attuazione del contratto nazionale di lavoro dispongono in ordine alla attribuzione delle indennità spettanti in relazione agli incarichi di direzione.

Art. 79

Collaborazioni esterne

1 - Il Sindaco sentita La Giunta qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecnico - professionali altamente qualificate o specializzate, può affidare studi, ricerche, attività di collaborazione coordinata, temporanea o continuativa ad università, istituti, enti, docenti universitari, professionisti ed altre persone delle quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza.

2 - I provvedimenti di incarico devono contenere l'indicazione dello specifico oggetto della prestazione, delle modalità secondo cui l'incarico deve essere espletato, del termine entro cui deve essere completato, dell'ammontare del compenso previsto e delle modalità di verifica dei risultati, nonché delle strutture di riferimento. Il compenso viene determinato sulla base di un

progetto di ricerca o di attività dal quale risulti anche la natura dell'impegno organizzativo e i tempi necessari.

3 - I provvedimenti di incarico a persone estranee all'Amm.ne Comunale devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui si riferisce l'incarico, secondo il regolamento.

TITOLO VI

FINANZA COMUNALE E PATRIMONIO

Art. 80

Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
 3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
 4. La potestà impositiva in materia tributaria viene esercitata dal Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, che ha istituito lo statuto dei diritti del contribuente.
- Il Comune adegua i propri atti amministrativi ai principi ivi enunciati.

Art. 81

Gestione dei beni comunali

- 1 - La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
- 2 - Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;
 - b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale;
 - c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, sono da alienare.

TITOLO VII

CONTABILITÀ COMUNALE

CAPO I

IMPIANTO FONDAMENTALE

Art. 82

Ordinamento della contabilità comunale

1 - L'ordinamento della contabilità comunale è riservato alla legge. Con apposito regolamento è disciplinata la contabilità comunale.

Art. 83

Bilancio e programmazione finanziaria

1 - Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2 - Il regolamento di contabilità prevede forme di pubblicità del Bilancio di previsione e degli allegati al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio.

Art. 84

Conto consuntivo

1 - Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il termine previsto dalla legge.

Art. 85

Impegni di spesa

1 - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 86

Controllo economico interno della gestione

1 - Il Consiglio Comunale può prevedere con apposito regolamento forme di controllo economico interno alla gestione.

Art. 87

Regolamento di contabilità

1 - Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale.

Art. 88

Servizio di tesoreria

1 - Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria in conformità alla legge.

Art. 89

I revisori dei conti

1 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini, entro il quarto grado, ai componenti della Giunta in carica.

2 - Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non sono revocabili, salvo inadempienza.

3 - I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

4 - La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

5 - In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dalla vigente normativa.

TITOLO VIII

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 90

Regolamento per la disciplina dell'attività

1 - Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3 - La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91

Modifica dello Statuto

1 - Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.

2 - Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la giunta, qualsiasi Consigliere, un numero di cittadini elettori non inferiori ad 2.500.

3 - L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4^a della legge fondamentale, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Art. 92

Pubblicità dello Statuto

1 - Il presente Statuto è pubblicato secondo le modalità contenute nel 5^a comma dell'art. 6 della legge ed è divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.

2 - Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello Statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

Art. 93
Regolamenti vigenti

1 - Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

2 - I regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto, purché compatibili con la legge fondamentale e con il presente Statuto.

Art. 94
Entrata in vigore

1 - Lo Statuto entra in vigore il 30[^] giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.